



Rep. n. 28651

## COMUNE DI ASCOLI PICENO

### CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO (BACINO AP2)

L'anno duemilasette (2007) addì cinque (5) del mese di luglio in Ascoli Piceno, nella Civica Residenza.

#### PREMESSO CHE

1. l'art. 20-bis, comma 1, lett. b), della L.R. Marche n. 45 del 24/12/1998, prevede espressamente che i servizi di TPL possono essere affidati a società di capitali misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
2. la suddetta disposizione normativa regionale prevede altresì che se la società derivante dalla trasformazione di cui all'art. 20, comma 3, della citata L.R. Marche n. 45 del 24/12/1998 è a totale capitale pubblico, l'espletamento della gara è effettuato dalla società stessa;
3. la Regione Marche, le Amministrazioni Provinciali e le Organizzazioni Sindacali, hanno convenuto sulla necessità di individuare modalità omogenee di assegnazione dei servizi di

~~REG. L. ...~~  
~~REG. L. ...~~  
~~BOL. L. ...~~  
~~T. S. I. ...~~  
~~REG. L. ...~~  
16/10  
17/13  
17/13

TPL nei bacini di traffico compresi nell'ambito regionale, sottoscrivendo in data 3/02/2005 un Protocollo d'Intesa dal quale è emersa l'intenzione di considerare prioritariamente l'affidamento dei servizi a società miste, nelle quali i soci privati siano scelti secondo procedure ad evidenza pubblica, in conformità con quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 1, lettera b), della L.R. n. 45/1998 e ss.mm.ii.;

4. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1312 del 3/11/2005, recante ad oggetto: "Articolo 2, comma 1, L.R. 01/08/2005 n. 20 - Criteri di indirizzo per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma da parte delle Province e dei Comuni", è stato espressamente previsto che le Province e i Comuni che optano per il modello della società mista, con propri atti deliberativi, avviano nel termine previsto dall'art. 2 della L.R. 20/2005 le procedure per l'affidamento dei servizi di TPL di rispettiva competenza a società con capitale misto pubblico-privato, da costituire ai sensi dell'art. 20-bis, primo comma, lettera b), della L.R. n. 45/1998, nelle quali i soci pubblici saranno rappresentati dalle società derivanti dalla trasformazione di cui all'art. 20, terzo e quarto comma, della L.R. n. 45/1998;
5. con deliberazione del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno n. 8 del 6/2/2006, l'Amministrazione ha optato per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a società con capitale misto pubblico-privato, sulla base delle considerazioni

esplicitate nel documento istruttorio predisposto dal Dirigente del Servizio Trasporti del Comune di Ascoli Piceno;

6. il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, con la predetta deliberazione, ha inoltre provveduto a dettare i criteri di indirizzo ai quali START S.p.A. - quale soggetto legittimato per il combinato disposto dell'art. 20, comma 3 e dell'art. 20-*bis*, comma 1, letto b) della L.R. n. 45/1998 - deve attenersi nella predisposizione degli atti di gara e nell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della costituenda società mista;
7. il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, con il suddetto atto di indirizzo, ha altresì individuato gli elementi essenziali del Contratto di servizio per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano;
8. la Giunta Comunale, con deliberazioni: n. 137 del 9 agosto 2006 e n. 192 del 29 novembre 2006, nel dare attuazione all'atto di indirizzo adottato dal Consiglio comunale, ha indicato alla Stazione appaltante i vincoli da rispettare nell'impostazione e nell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato delle costituende società miste ed ha approvato lo schema del contratto di servizio;
9. con atto a rogito del dottor Pietro Caserta,  
in data 29 maggio 2007,  
Repertorio n. 185433, Raccolta n. 15847, registrato presso

l'Agencia delle Entrate di San Benedetto del Tronto il 4 giugno 2007, al n. 1796, Serie 1T, si costituiva la società a capitale pubblico privato denominata "START PLUS Società Consortile a Responsabilità Limitata";

Tutto ciò premesso

**TRA**

- Ciccarelli Dr. Paolo, il quale  
interviene nel presente Atto in nome e per conto del Comune di Ascoli Piceno nella sua qualità di Dirigente del Settore Società Partecipate – Servizio Trasporti, dello stesso Comune (C.F. 00229010442), autorizzato in forza della vigente normativa, domiciliato per la carica in Ascoli Piceno presso la sede municipale sita in Piazza Arringo (di seguito anche "Ente affidante");

**E**

- Ventura Lucio,  
per la carica in Ascoli Piceno, ove appresso, il quale  
interviene nel presente atto non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "START plus Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Ascoli Piceno, frazione Marino del Tronto (C.F. 01931150443), giusta i poteri a lui derivanti dal vigente Statuto Sociale; (nel seguito anche "Società affidataria");

Il Comune di Ascoli Piceno e la società "START PLUS Società Consortile a Responsabilità Limitata" (nel prosieguo congiuntamente anche "Parti"), come in epigrafe indicate,



domiciliate e rappresentate,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Parte Prima: Struttura del contratto e definizioni

### **Articolo 1 - Struttura del Contratto**

1. Il Contratto si articola in 4 (quattro) parti secondo la seguente struttura:

- Parte prima: Struttura del contratto e definizioni;
- Parte Seconda: Prestazioni, Corrispettivi e tariffe;
- Parte Terza: Altri impegni assunti dalle parti, Inadempimenti e sanzioni;
- Parte Quarta: Disposizioni varie.

### **Articolo 2 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2. In particolare, i seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Allegato 1 - Programma di esercizio;
- Allegato 2 - Standard minimi di qualità dei servizi;
- Allegato 3 - Politiche tariffarie e agevolazioni tariffarie;
- Allegato 4 - Elenco dei beni immobili e mobili funzionali all'esercizio;
- Allegato 5 - Elenco del parco mezzi;
- Allegato 6 - Elenco del personale;

Allegato 7 - Schema tipo Carta della Mobilità e

Regolamento viaggiatori;

Allegato 8 - Elenco delle penalità;

Allegato 9 - Schema di rapporto annuale dei servizi e dati sul monitoraggio;

### **Articolo 3 - Definizioni**

Ai fini del presente Contratto si intende per:

- a) "Stazione appaltante" ovvero "Socio pubblico": START S.p.A. che ha espletato la gara per la scelta del socio privato della Società mista cui affidare la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto e che rappresenta il Socio pubblico nella costituita società;
- b) "Ente locale affidante": il Comune di Ascoli Piceno;
- c) "Socio privato": il soggetto che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della gara per la scelta del socio privato della Società mista deputata alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto;
- d) "Società mista" ovvero "Gestore" ovvero "Società affidataria": Società a capitale misto pubblico-privato costituita ai sensi dell'art. 20 bis, comma 1, lettera b) della L.R. n. 45/1998 e ss.mm.ii. cui è affidata la gestione del servizio di TPL oggetto del presente Contratto;
- e) "Gestore uscente": l'attuale gestore del servizio di trasporto

- pubblico locale sino al subentro della Società mista;
- f) "Nuovo aggiudicatario:" il soggetto che alla scadenza del contratto di servizio subentrerà alla Società mista a seguito di procedura di gara;
- g) "Parti": salvo diversa specificazione, tutti i soggetti che stipulano il presente Contratto di servizio.

#### **Articolo 4 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:
- a) clausole del presente Contratto e dai relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) disposizioni normative comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- c) disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.
2. Le clausole del presente Contratto sono automaticamente sostituite, modificate od abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

#### **Parte Seconda: Prestazioni, corrispettivi e tariffe**

##### **Articolo 5 - Oggetto del Contratto**

1. Il presente Contratto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano su gomma in relazione al Comune di Ascoli Piceno e ogni altro servizio che rispetto al trasporto presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà, che sia ritenuto utile per l'attività sociale. Le caratteristiche dei servizi da svolgere sono contenute nel programma di esercizio di cui all'Allegato 1.
2. La percorrenza complessiva dei servizi di TPL urbano nel Comune di Ascoli Piceno ammonta a 1.117.581 vetture/km annue.
3. Gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e della Società affidataria sono individuati nel seguito del presente Contratto, nei relativi allegati, nonché in tutti gli atti ivi richiamati.
4. La Società affidataria è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme primarie e secondarie comunitarie, nazionali, regionali e locali - che disciplinano l'esercizio dei servizi di TPL (ad esempio, quelle sulle emissioni rumorose e inquinanti, sulla sicurezza e sulla gestione del personale, etc.).
5. L'Ente affidante effettua gli opportuni controlli sulla gestione dei servizi di TPL oggetto del presente contratto, con particolare riferimento alla regolarità dei servizi prestati ed agli aspetti di qualità e sicurezza, nonché a quelli riguardanti i rapporti con l'utenza, anche ai fini degli eventuali provvedimenti in materia di penali, decadenza e risoluzione.



6. L'Ente affidante si riserva la facoltà di istituire servizi speciali e/o sperimentali di trasporto in occasione di eventi straordinari (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, fiere, eventi socio-culturali etc.) secondo la seguente regolamentazione:
- fino all'espletamento di un numero massimo di chilometri annuali pari a 4.000 richiedendo tali servizi alla Società affidataria che dovrà applicare una tariffa pari al corrispettivo chilometrico unitario di cui all'art. 7 comma 2;
  - oltre l'espletamento dei suddetti 4.000 chilometri, prevedendo di volta in volta le specifiche tariffe, nonché le condizioni e le modalità di esercizio. Tali servizi devono essere offerti, innanzi tutto, all'Impresa affidataria e solo in caso di rifiuto espresso o mancata risposta da quest'ultima possono essere offerti, alle medesime condizioni, a soggetti terzi individuati nelle forme di legge dall'Ente affidante competente.
7. E' ammesso che la Società affidataria, salva opportuna comunicazione all'Ente affidante, espleti servizi ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente Contratto, a condizione che ciò non comporti pregiudizio al pieno e corretto adempimento dell'oggetto del presente Contratto.
8. È attribuita alla Società affidataria la titolarità del corrispettivo e dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative

commerciali connesse alla gestione del servizio disciplinati al successivo art. 14.

#### **Articolo 6 - Durata**

1. Il presente contratto ha una durata di sei anni a far data dall'16/07/2007 fino al 15/07/2013, come comunicato dalla Start con nota prot. n. 1558 del 20/06/2007 ed accettata dal Comune con nota prot. n. 36867 del 28/06/2007.
2. Alla scadenza dell'affidamento la Società affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, alle condizioni disciplinate nel contratto di servizio vigente.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di decadenza, di risoluzione anticipata del presente contratto, ovvero in caso di recesso di una delle Parti.

#### **Articolo 7 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante alla Società affidataria, a fronte della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ammonta per ciascun anno contrattuale, ad €. 2.052.308,40.
2. L'Ente Affidante determina il corrispettivo chilometrico unitario quale rapporto tra il corrispettivo di cui al comma precedente e la percorrenza dei servizi di cui all'art. 5 comma 2.
3. Eventuali conguagli del corrispettivo di cui sopra, nei casi previsti ai successivi arti. 9 e 10 del presente contratto a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale proposto a

far valere il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, salvo che il ritardo non sia imputabile all'Amministrazione Comunale;

6. In base alla D.G.R. n. 1165 del 12/10/2004 il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in misura corrispondente al tasso di inflazione previsto nel documento di programmazione economico- finanziaria emanato dal Governo italiano e in vigore alla data di aggiornamento del corrispettivo.

7. Eventuali risorse aggiuntive risultanti disponibili su base annua in conseguenza dell'incompleto o mancato utilizzo degli importi di cui al comma I, unitamente alle penali irrogate ai sensi dell'art. 22, saranno accantonate in un fondo destinato a finanziare:

- le indagini di qualità percepita e le rilevazioni sul campo per il monitoraggio della qualità erogata di cui all'art. 26;
- l'impatto di eventuali revisioni contrattuali o del sistema tariffario adottato;
- ogni altra iniziativa atta al miglioramento del servizio.

#### **Articolo 8 - Programma d'esercizio**

I. La Società affidataria si impegna a coordinare il proprio programma d'esercizio con quello dei servizi di trasporto extraurbani in modo da garantire l'integrazione e la razionalizzazione dei servizi.

2. Ai sensi di quanto previsto agli art. 9 e 10, l'Ente affidante si



riserva di chiedere alla Società affidataria di individuare, concordandole, modifiche e integrazioni del programma di esercizio che si rendano necessarie per adeguarlo agli indirizzi della Giunta Comunale o a mutamenti significativi delle esigenze di domanda.

### **Articolo 9 - Modifiche del Programma d'esercizio**

1. Il programma di esercizio allegato al presente contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente affidante o della Società affidataria per comprovate esigenze di pubblica utilità. Le modificazioni, sia in aumento sia in diminuzione, comprese le eventuali corse bis, non possono superare, in ciascun anno, la soglia dell' 1% (uno per cento) del totale delle percorrenze di un anno contrattuale. Tali modifiche non comportano la revisione del corrispettivo dovuto e del Contratto.
2. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate al precedente art. 8, comprese le comprovate esigenze di pubblica utilità, rappresentate dall'Ente affidante o segnalate dalla Società affidataria, comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 1, ma contenuta in un massimo del 10% (dieci per cento), il corrispettivo spettante è rideterminato, fermo restando il limite del comma 1, senza necessità di revisione degli obblighi e impegni del contratto, applicando alla variazione delle percorrenze eccedente il limite di cui al comma 1 il corrispettivo chilometrico unitario di cui al precedente art. 7,

verificatane la congruità economica;

3. La Società affidataria può apportare modifiche al programma d'esercizio, di cui all'apposito allegato, previa autorizzazione dell'Ente affidante e informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, in dipendenza di cambiamenti nella circolazione o di lavori programmati sulla viabilità, assicurando il rispetto delle esigenze della domanda.

4. La Società affidataria è obbligata ad adeguare il programma di esercizio in coerenza con le variazioni ed integrazioni ai percorsi dettate da indirizzi della G.C. nonché con i contenuti dei Piani Urbani del Traffico predisposti dai Comuni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 45/98. Le suddette variazioni devono restare entro le dimensioni di percorrenze e corrispettivo previste nel presente Contratto, ferma restando l'applicazione del precedente comma 2.

#### **Articolo 10 - Scioperi o eventi straordinari e imprevedibili**

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta, sospesa o ridotta dalla Società affidataria, se non nei casi disposti dalle autorità per motivi di ordine e interesse pubblico o nei casi di forza maggiore e di calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti.

2. Nelle interruzioni del servizio di cui al comma 1, la Società affidataria si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi di TPL, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, previo assenso dell'Ente



conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23 febbraio 1999, n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

3. Per tutta la durata del contratto, la Società affidataria ha l'obbligo di mantenere in servizio un Direttore tecnico unitario ai sensi dell'art. 89 e ss. D.P.R. n. 753/1980.
4. La società affidataria è tenuta a garantire per tutto il personale impiegato nella gestione dei servizi di TPL del bacino del Comune di Ascoli Piceno così come individuato nell'apposito allegato la continuità del livello occupazionale risultante alla data dell'1/07/2005 e, ai sensi dell'art. 21, comma 3, letto b), della L.R. n. 45/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà assicurare al personale l'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro, nonché dei contratti integrativi in essere, anche in caso di subaffidamento.
5. La Società affidataria si impegna ad assolvere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela dei disabili.
6. La Società affidataria deve periodicamente, con la frequenza semestrale e con le modalità indicate dall'Ente affidante, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

### **Articolo 12 - Obblighi concernenti i beni funzionali all'esercizio**

1. Con riferimento ai beni immobili e alle attrezzature funzionali all'esercizio del servizio, individuate nell'apposito allegato, sono a carico della Società affidataria gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli comunque necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni rilevati dal Gestore uscente, nonché di quelli messi a disposizione dall'Ente affidante, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

### **Articolo 13 - Caratteristiche del parco mezzi**

1. La Società affidataria ha l'obbligo di svolgere il servizio con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate all'esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità previsti nello specifico allegato, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi allegati.
2. Nel periodo di vigenza contrattuale, e subordinatamente alla disponibilità di specifici finanziamenti disposti dallo Stato e/o dalla Regione Marche, la Società affidataria si impegna a procedere alla sostituzione dei mezzi aventi anzianità superiore a 15 anni utilizzati per il servizio, previa autorizzazione dell'Ente affidante e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Ente affidante stesso, con mezzi di norma non inferiori per dimensione, al fine di migliorare la qualità, la sicurezza e

garantire l'abbassamento dell'età media del parco mezzi impiegato a partire dall'16/07/2007.

3. La Società affidataria, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del servizio, deve presentare l'elenco dei mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, nonché l'elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il livello di affidabilità del servizio, corredati di copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione descrivendone le caratteristiche tecniche secondo le specifiche di cui all'apposito allegato.
4. La Società affidataria deve garantire su tutti gli automezzi l'esposizione di un unico logo di bacino come unitario sistema identificativo per tutti i mezzi operanti nel territorio. La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi deve essere conforme alle indicazioni regionali vigenti.
5. La Società affidataria si impegna ad aderire al piano di investimenti previsto nel Programma Triennale 2004-2006 approvato dalla Regione Marche, nonché in base al comma 3 dell'art. 20/bis della L.R. 45/98 al sistema di bigliettazione informatizzato integrato.
6. La Società affidataria si impegna ad adeguare le caratteristiche del parco mezzi alle eventuali prescrizioni normative emanate nel corso di vigenza del contratto.
7. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela di disabili, la Società affidataria è tenuta a

applicazione e gestione dei sistemi tariffari integrati e del sistema di bigliettazione e obliterazione informatizzato.

5. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita dei titoli di viaggio è a cura della Società affidataria che la organizza rispettando le seguenti condizioni minime:

a) i titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto di requisiti di anticontraffazione, da acquistarsi a cura e spese della Società affidataria;

b) i punti di vendita (anche automatizzati) devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito; la Società affidataria si impegna ad incrementare tali punti nei comuni attualmente non provvisti;

c) i punti vendita (anche automatizzati) devono essere in numero non inferiore a quanto necessario per soddisfare gli standard minimi di qualità riportati nell'apposito allegato;

d) la società affidataria garantisce la vendita dei titoli di viaggio a bordo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n 534 del 14/03/2001 e ss.mm.ii..

6. La Società affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, ed ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

7. La Società affidataria si impegna altresì ad applicare le agevolazioni tariffarie e i titoli di gratuità secondo le vigenti disposizioni normative statali e regionali.

### **Articolo 15 - Qualità dei servizi e carta della mobilità**

1. La Società affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort e a intraprendere azioni finalizzate ad elevare i livelli nel tempo.
2. La Società affidataria è obbligata ad esercitare i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità, in coerenza con gli obiettivi generali regionali di riferimento per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e qualità dei servizi.
3. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità, compresa la qualità percepita dall'utenza, sarà effettuata attraverso:
  - a) il monitoraggio continuo della qualità erogata sulla base dei supporti documentali forniti dalla Società affidataria;
  - b) la valutazione dell'indice di soddisfazione del cliente calcolato ai sensi del successivo comma 8;
  - c) i risultati derivanti da ispezioni, da rilevazioni ed indagini campionarie degli enti affidanti e della Regione Marche.
4. Per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità, la Società affidataria è soggetta alle penali di cui all'art. 22.

5. La Società affidataria si impegna ad aggiornare con cadenza annuale la Carta della Mobilità di cui all'apposito allegato. Tale aggiornamento dovrà essere sottoposto all'Ente affidante per l'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo anno di vigenza contrattuale, la Società affidataria si impegna ad aggiornare la predetta Carta entro 3 (tre) mesi dalla stipula del presente Contratto.
6. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Mobilità è a carico della Società affidataria che vi provvede a mezzo stampa, con volantini informativi, sito Internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.
7. L'Ente preposto si dota di un proprio sistema per la rilevazione della qualità percepita dall'utenza al fine di verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso rispetto alle esigenze della domanda. Al fine della rilevazione l'Ente può avvalersi di una società terza specializzata e di riconosciuta esperienza e professionalità.
8. La Società affidataria si dota di un proprio sistema per la rilevazione della qualità percepita dall'utenza al fine di verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso rispetto alle esigenze della domanda.
9. Al fine di accertare l'efficienza e lo stato di manutenzione degli



impianti e dei mezzi finanziati con contributi pubblici, l'Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale della Società affidataria.

10. La Società affidataria si impegna a garantire la piena attuazione della DGR n. 633 del 23 maggio 2005 recante "Disposizioni di indirizzo per l'utilizzo dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale su gomma da parte dei viaggiatori" (cd. regolamento viaggiatori).

#### **Articolo 16 - Informazioni all'utenza**

1. La Società affidataria deve assicurare all'utenza le seguenti informazioni:

- a) indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati della linea con la relativa tipologia di corsa e degli orari di coincidenza con le corse delle eventuali linee di forza cui essa afferisce;
- b) indicazione ad ogni fermata delle rivendite più vicine, con segnalazione della distanza, dei giorni e degli orari di apertura;
- c) esposizione nei principali nodi di interscambio della pianta della rete integrata del trasporto pubblico, conforme alle caratteristiche standard predisposte dall'Ente Affidante;
- d) indicazione ad ogni fermata dei recapiti dell'azienda esercente il servizio con indirizzo relativo al telefono, fax, e-mail, sito internet in grado di interagire con l'utenza;
- e) individuazione, all'interno della propria struttura

organizzativa di un apposito *call center* per fornire informazioni all'utenza, per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti per facilitare l'accesso al servizio di portatori di handicap. In caso di trasporto a chiamata il call center assume la funzione di prenotazione per tale servizio.

2. La Società affidataria si impegna a trasmettere all'Ente affidante, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio di cui all'art. 26, ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità dell'informazione all'utenza.

3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e dei percorsi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento anche non temporaneo degli orari e dei percorsi, la Società affidataria si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio (e comunque entro 48 ore dalla comunicazione dell'ente affidante qualora la variazione dipenda da disposizioni o iniziative dello stesso ente);

4. La Società affidataria si impegna ad adottare modalità di comunicazione all'utenza sufficienti a garantire la capillare ed efficace informazione sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate, degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto, nonché dei punti di vendita dei

titoli di viaggio, come indicato nello specifico allegato.

5. La società affidataria, nell'ottica di implementare un servizio centralizzato di ricerca linee ed orari accessibile on line, si obbliga a produrre i dati relativi agli orari dei servizi di trasporto pubblico locali limitatamente ai servizi di TPL sul proprio bacino territoriale e trasmetterli direttamente alla società consortile Ancona Rete Bus, che provvederà ad integrarli nel database centralizzato.

6. Per il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, la Società affidataria è soggetta alle penali di cui all'art. 22.

#### **Articolo 17 - Ulteriori obblighi della Società affidataria**

1. La Società affidataria eroga i servizi, oggetto del programma d'esercizio proposto, sulla base di percorsi dei quali è garantita la sicurezza e l'idoneità. La Società affidataria, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, ottiene dall'Ente affidante, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dei mezzi utilizzati per il relativo esercizio.

2. La Società affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali ulteriori obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti legislativi di nuova emanazione o sulla base di Piani di Bacino approvati dalla Provincia, nonché attivarsi, con la massima diligenza, per ottenere le necessarie autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio del

servizio nei tempi previsti.

3. La Società affidataria subentra al Gestore uscente:

a) in tutte le convenzioni in essere, approvate dall'Ente affidante con Enti ed imprese di trasporto, concernenti i servizi di trasporto pubblico locale e, in particolare, l'integrazione tariffaria e il sistema di bigliettazione e obliterazione informatizzata;

b) nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere, nonché ai contratti di somministrazione di beni e servizi in corso.

4. Con riferimento al personale utilizzato nel servizio, la Società affidataria deve comunicare trimestralmente all'Ente affidante, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi effettuati. In caso di inadempienza a tale obbligo, l'Ente affidante procede ad una detrazione nella misura del 6% delle rate di acconto del corrispettivo, che costituirà apposita garanzia per l'assolvimento di detto obbligo. L'ente affidante provvederà ad avvisare la Società affidataria dell'importo trattenuto e giacente in garanzia. Il pagamento delle somme accantonate sarà effettuato in favore della società affidataria a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi suddetti da parte della società stessa.

5. Sono inoltre a carico della Società affidataria gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

6. La Società affidataria è altresì obbligata al rispetto di tutti gli



impegni previsti nel presente Contratto.

### **Articolo 18 - Obblighi dell'impresa affidataria in relazione alla scadenza del contratto di servizio**

1. La Società affidataria si impegna a presentare all'Ente affidante, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del presente Contratto di Servizio:
  - a) l'elenco dei beni immobili, delle attrezzature e degli impianti funzionali all'esercizio, da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
  - b) l'elenco dei mezzi destinati all'esercizio da cedere al nuovo aggiudicatario con l'indicazione del valore di stima ai sensi dell'art. 21 lettera e comma 3) della L.R.45/98.;
  - c) l'elenco degli altri beni di proprietà che la Società affidataria intende mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario e le relative modalità di trasferimento;
  - d) l'elenco del personale dipendente della Società affidataria da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo e consistenza alla data degli accantonamenti per il Trattamento di fine rapporto;
  - e) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di

finanziamento e di somministrazioni di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. La definizione dei valori di cessione e/o locazione di cui sopra, verrà effettuata ai sensi dell'art. 21 comma 3 lettera e) della legge regionale 45/98 e sue modifiche ed integrazioni.
3. Per la mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, la Società affidataria è soggetta alle penali di cui all'art. 22.

#### **Articolo 19 - Garanzie finanziarie**

1. La Società affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, al momento di stipula del presente contratto, presta garanzia fidejussoria assicurativa pari al 10% dell'importo riferito al valore del corrispettivo contrattuale annuo, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la garanzia non risultasse sufficiente.

Detta polizza, rilasciata dalla UNIPOL ASSICURAZIONI, agenzia di Ascoli Piceno, n. 45170125, con decorrenza 1° luglio 2007 e scadenza il 1° luglio 2013 è conservata agli atti del Servizio trasporti.

2. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, la Società affidataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto entro il termine di 30 (trenta) giorni

successivi.

3. Per quanto attiene alla garanzia assicurativa, nel caso di cui al comma 1, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, di anni 6 (sei) nei modi e nei termini fissati nel presente Contratto di Servizio. La garanzia fideiussoria definitiva ha efficacia fino al rilascio di una dichiarazione liberatoria, dell'Ente Affidante, che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla scadenza del presente Contratto di Servizio.

#### **Articolo 20 - Assicurazioni**

1. Le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e stipulate al momento della sottoscrizione del Contratto hanno copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.
2. Il massimale minimo per i danni a persone o a cose è di 5 milioni di Euro per ogni singolo mezzo.
3. La Società affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente affidante, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in Contratto ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000. Successivamente, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi dovrà essere inoltrata all'Ente affidante con cadenza annuale entro il mese di marzo

di ogni anno. Il mancato rispetto della tempistica prevista al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 22.

#### **Articolo 21 - Subaffidamento**

1. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali, la Società affidataria ha la facoltà di affidare a terzi vettori, previa autorizzazione dell'Ente affidante, una quota dei servizi non superiore al 20% delle percorrenze annue, nel rispetto delle condizioni previste dall'art 21 comma 2 letto a) e letto b) della L.R. 45/98.
2. Il subaffidamento dei servizi deve essere effettuato a condizioni per l'utenza non inferiori a quelle previste nel presente Contratto di servizio.
3. La Società affidataria conserva in ogni caso la titolarità del servizio, sia nei confronti dell'Ente affidante, sia nei confronti dell'utenza. Il subaffidamento decade alla cessazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

#### **Articolo 22 - Penali**

1. Al di fuori dei casi di decadenza dall'affidamento o di risoluzione del contratto e di recesso di cui all'art. 24, l'Ente affidante, qualora accerti da parte della Società affidataria il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto e in tutti i documenti allegati, provvederà a diffidare la Società affidataria, assegnando un congruo termine per adempiere e ad applicare



le penali individuate nell'apposito allegato.

2. Decorso inutilmente detto termine, verrà applicata nei confronti della Società stessa una penale di 50,00 € per ogni giorno in cui si perpetua l'inadempimento.
3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità sono valutate e applicate in funzione dei dati rilevati sulla base dei supporti documentali forniti dalla Società affidataria e nell'ambito delle verifiche condotte dagli Enti preposti ai sensi del successivo art. 26.
4. L'Ente affidante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto alla Società affidataria a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva prestata al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. In caso di escussione della garanzia definitiva prestata, la Società affidataria dovrà provvedere alla sua completa reintegrazione nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. In caso di mancata reintegrazione l'Ente affidante procede ai sensi dell'art. 24.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso la Società affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La Società affidataria prende atto che l'applicazione delle suddette

penali non preclude comunque il diritto dell'Ente affidante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

7. La dimostrazione delle contestazioni effettuate è sempre a carico della Società affidataria.

8. Il monte penali annualmente irrogato, attraverso decurtazione del corrispettivo, non potrà superare il limite massimo del 10% del corrispettivo annuale.

### **Articolo 23 - Premi**

1. Al raggiungimento di tutti o di alcuni degli obiettivi di seguito elencati è attribuito alla Società affidataria un premio che non potrà superare il 2% del corrispettivo annuo e che sarà annualmente erogato sulla base di quanto disposto all'articolo 7, comma 4, lettera b) del presente Contratto. A tal fine l'Ente affidante valuta annualmente:

a. miglioramento dell'indice di puntualità in arrivo di cui al punto 1.b dell'allegato 2 (Standard minimi di qualità dei servizi);

b. Dinamica annua del rapporto di climatizzazione migliorativa rispetto a quanto definito al punto 2.a dell'allegato 2 (Standard minimi di qualità dei servizi);

c. Dinamica annua del rapporto di accessibilità migliorativa rispetto a quanto definito al punto 2.b dell'allegato 2 (Standard minimi di qualità dei servizi);

d. Dinamica annua del rapporto di sostenibilità migliorativa rispetto a quanto definito al punto 2.c dell'allegato 2

(Standard minimi di qualità dei servizi);

e. Incremento dei punti vendita dei titoli di viaggio oltre quanto previsto dal punto 5.c dell'allegato 2 (Standard minimi di qualità dei servizi);

f. Realizzazione di progetti di innovazione tecnologica compatibilmente con l'entità dei finanziamenti pubblici e privati disponibili.

2. Ai fini dell'attribuzione del premio annuo, salvo rimodulazione degli obiettivi, da concordare tra le parti per comprovate esigenze di pubblico interesse, per ciascuno degli obiettivi elencati saranno considerate le seguenti percentuali:

a) 11%

b) 8%

c) 32%

d) 27%

e) 6%

f) 16%

3. Nella valutazione annua, per gli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), il raggiungimento degli standard massimi di cui dell'allegato 2 (Standard minimi di qualità dei servizi) verrà considerata negli anni successivi come conseguimento dell'obiettivo e, quindi, come elemento di attribuzione pro-quota del premio annuo.

#### **Articolo 24 - Risoluzione, revoca e recesso**

1. L'Ente affidante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società affidataria con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel presente Contratto;
- b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte della Società affidataria;
- c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- d) mancata ottemperanza da parte della Società affidataria di norme imperative di legge o regolamentari;
- e) sottoposizione a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- f) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- g) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora la Società affidataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 (trenta) giorni;
- h) gravi o ripetute inosservanze dei contratti di lavoro e di leggi relative alla sicurezza sul lavoro qualora l'azienda non ottemperi entro 30 giorni alla diffida dell'Ente affidante;
- i) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.



2. L'Ente affidante potrà risolvere di diritto il presente Contratto anche negli altri casi specificamente previsti da altre clausole del Contratto stesso.
3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del presente Contratto nei casi indicati ai precedenti commi è escluso qualsiasi indennizzo a favore della Società affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. La stessa Società affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.
4. L'Ente affidante ha inoltre facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, nei seguenti casi:
  - a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
  - b) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
5. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, la decadenza o la revoca deve essere comunicata alla Società affidataria ed agli altri soggetti che potrebbero subire pregiudizi dall'emanazione dell'atto finale.

6. La comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma precedente è inviata dal responsabile del procedimento e deve indicare:

- l'oggetto del procedimento promosso e i fatti contestati;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- la facoltà di presentare memorie scritte e i relativi documenti e i termini entro i quali poterlo fare.

7. Resta salva la facoltà dell'Ente affidante di adottare anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.

#### **Parte quarta: Disposizioni varie**

##### **Articolo 25 - Definizione delle controversie**

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Ascoli Piceno.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è

causa di risoluzione del Contratto.

**Articolo 26 - Sistema di monitoraggio, documenti e informazioni**

1. La Società affidataria si impegna a predisporre il "Rapporto annuale sui servizi" articolato secondo quanto descritto nell'apposito allegato e corredato da due Relazioni periodiche semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto e della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti.
2. Il "Rapporto annuale sui servizi" è redatto dalla Società affidataria in regime di autocertificazione, in conformità con le modalità di rilevazione, il formato e gli standard di calcolo indicati all'apposito allegato.
3. La Società affidataria riconosce al Rapporto di cui al comma 1, insieme al sistema di monitoraggio di cui ai punti 5) e 6) la funzione di strumento di base per la valutazione da parte dell'Ente affidante, secondo le modalità in esse indicate, del rispetto degli impegni dalla stessa assunti in sede di sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi ivi indicati di miglioramento degli standard.
4. La Società affidataria si impegna a redigere i rapporti periodici semestrali e quello annuale per ognuno degli anni di affidamento del servizio ed a presentarli entro 75 (settantacinque) giorni successivi al termine dei periodi cui

rispettivamente si riferiscono. L'Ente affidante, sulla base dei risultati conseguiti si riserva di individuare, d'intesa con la Società affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.

5. Al fine di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi finanziati con contributi pubblici, l'Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal delegato della Società affidataria.
6. L'Ente affidante effettua con cadenza annuale le rilevazioni sulla rete per verificare il rispetto della frequenza programmata conformemente con gli standard di qualità. Il monitoraggio viene effettuato sulle linee delle reti nell'ambito dell'orario di esercizio delle stesse.
- 7- L'Ente affidante potrà richiedere alla Società affidataria, in corso di vigenza del Contratto ulteriori informazioni e dati rispetto a quelli contenuti nel Rapporto annuale sui servizi in relazione all'implementazione del Sistema informativo locale e regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.
8. La Società affidataria è tenuta a rendere disponibile, sino alla liquidazione del corrispettivo del mese cui si riferisce, la documentazione di esercizio da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto per eventuali verifiche da parte del Comune di Ascoli Piceno.



### Articolo 27 - Vigilanza e controlli

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/98, gli Enti preposti possono in ogni momento effettuare verifiche e controlli anche attraverso specifiche campagne di rilevazione o ispezioni sulla rete diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio e il rispetto degli standard di qualità erogata, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. La Società affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche la Società affidataria si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti dell'Ente affidante, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente segnalati.
2. L'Ente affidante può accertare in qualsiasi momento mediante propri incaricati e con controlli anche a campione il rispetto dell'efficienza e dello stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi finanziati con contributi pubblici, la composizione del parco e il suo stato di efficienza.
3. La Regione Marche può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettiva installazione presso le sedi aziendali e sui mezzi dei dispositivi per il sistema di bigliettazione informatizzato integrato.

### Articolo 28 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di

trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto stesso.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal citato D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, e alla nomina degli incaricati del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal suddetto decreto legislativo.
4. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente.

### **Articolo 29 - Comunicazioni**

1. Qualunque comunicazione tra le parti riguardante l'espletamento delle attività oggetto del Contratto dovrà essere:

- a) indirizzata all'attenzione del rispettivo presso il domicilio del destinatario come in epigrafe indicato;
- b) effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o e-mail) da cui risulti, con certezza, il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione, salvi i casi in cui le clausole del presente Contratto non richiedano espressamente la trasmissione mediante raccomandata a/r (richieste di sostituzione di unità di personale, richieste di reintegro della cauzione escussa - contestazioni relative ad eventuali inadempimenti dichiarazione di risoluzione e recesso - trasmissione fatture).

2. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente qualunque variazione degli indirizzi precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito.

### **Articolo 30 - Clausole finali**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e

singolarmente, nonché nel loro insieme.

2. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) da parte della Società affidataria non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la stessa si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

#### AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritta dott.ssa Elleni Iannoni, Segretario Generale del Comune di Ascoli Piceno e come tale abilitata a ricevere, rogare ed autenticare contratti nei quali il Comune è parte,

#### CERTIFICO

che, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i Signori:

- Ciccarelli Dr. Paolo,

per la carica in Ascoli Piceno, presso la sede comunale sita in Piazza Arringo, in qualità di Dirigente del Settore Società Partecipate – Servizio Trasporti. del Comune di Ascoli



Piceno, che rappresenta;

Ventura Lucio,

per la carica in Ascoli Piceno, ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "START PLUS Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Ascoli Piceno, frazione Marino del Tronto (C.F. 01931150443), della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Generale sono certo, hanno firmato in calce ed a margine degli altri fogli l'atto che precede.

Dalla sede Municipale, addì cinque luglio duemilasette (05/07/2007).

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO



La presente copia è conforme all'originale  
Costa di N. 45 fascio e viene rilasciata  
per gli usi consentiti dalla legge  
Ascoli Piceno, il 5 LUG. 2007

REG. € 168,00  
BOL. € .....  
T.S. € 4,13  
..... € .....  
TOTALE € 172,13

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
UFFICIO DI ASCOLI PICENO  
Registrato il 10 LUG. 2007  
n. 626 Serie 2

